

CONVENTION ON THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità



EDIZIONE ITALIANA A CURA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E INVALIDI CIVILI



Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità

Convention on the Rights
of Persons with Disabilities

New York, 6 Dicembre 2006

Traduzione italiana a cura
della Direzione Generale ANMIC





*La presente edizione
è stata realizzata a cura di*
ANMIC - Sezione di Parma
Via Stirone, 4 - 43100 Parma
Tel. e Fax 0521 966160
info@anmic-parma.it

Stampa
Tipografia La Colornese sas
Tielleci editrice
Via San Rocco, 98
43052 Colorno (Parma)

Settembre 2007

PREAMBOLO

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

- a. Richiamandosi ai principi della Carta delle Nazioni Unite, che riconoscono la dignità inerente, i pregi e i diritti eguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo,
- b. Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nei Patti Internazionali sui Diritti Umani, hanno proclamato e concordato che ogni essere umano è titolare di tutti i diritti e le libertà indicate di seguito, senza distinzioni di alcun tipo,
- c. Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità e l'interdipendenza di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e la necessità da parte delle persone con disabilità di avere la garanzia del loro pieno godimento senza discriminazioni,
- d. Ricordando il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, il Patto Internazionale sui Diritti Politici e Civili, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Razziale, la Convenzione Internazionale sull'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, la Convenzione contro la Tortura e altri Trattamenti Crudeli, Disumani o Degradanti e la Punizione, la Convenzione sui Diritti del Fanciullo e la Convenzione Internazionale sulla Difesa dei Diritti di tutti i Lavoratori Emigrati e delle loro Famiglie,
- e. Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità deriva dall'interazione con persone con menomazioni e barriere attitudinali e ambientali che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza rispetto agli altri,
- f. Riconoscendo l'importanza dei principi e delle linee guida politiche contenute nel Programma Mondiale di Azione riguardante le persone con disabilità e delle Regole Standard per le pari opportunità delle Persone con Disabilità nell'influenzare la promozione, la formulazione e la valutazione delle politiche, dei piani, dei programmi e delle azioni a livello nazionale, regionale e internazionale al fine di parificare le opportunità per le persone con disabilità,
- g. Enfatizzando l'importanza delle principali questioni sulla disabilità come parte integrante delle relative strategie di sviluppo sostenibile,
- h. Riconoscendo altresì che la discriminazione contro qualsiasi individuo sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità inerente a ogni essere umano,
- i. Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,
- j. Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, incluse quelle che richiedono sostegni più intensi,
- k. Considerato che, nonostante questi vari strumenti ed impegni, le persone con disabilità continuano a incontrare barriere in quanto membri eguali della società nonché violazioni dei loro diritti umani in ogni parte del mondo,
- l. Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle con-



- dizioni di vita delle persone con disabilità in ogni paese, in particolare nei paesi in via di sviluppo,
- m. Riconoscendo l'importanza del riconoscimento dei preziosi contributi, esistenti e potenziali, apportati da persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità, e del fatto che la promozione del pieno godimento dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della piena partecipazione nella società da parte delle persone con disabilità porterà ad un accresciuto senso di appartenenza e a significativi progressi nello sviluppo umano, sociale ed economico della società e nello sradicamento della povertà,
 - n. Riconoscendo l'importanza per le persone con disabilità della propria autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,
 - o. Considerato che le persone con disabilità dovrebbero avere l'opportunità di essere coinvolte attivamente nei processi decisionali inerenti alle politiche e ai programmi, compresi quelli che le riguardano direttamente,
 - p. Considerate le difficili condizioni che incontrano le persone con disabilità, le quali sono soggette a molteplici o aggravate forme di discriminazione sulla base della razza, del colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origine nazionale, etnica o sociale, proprietà, nascita, età o altro stato,
 - q. Riconoscendo che le donne e le ragazze con disabilità corrono spesso maggiori rischi, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, di violenze, sevizie e abusi, di essere dimenticate, trattate con trascuratezza, maltrattate e sfruttate, e di esserlo in ragione del proprio sesso,
 - r. Riconoscendo che i bambini con disabilità dovrebbero poter godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali su base di eguaglianza rispetto agli altri bambini, e richiamandosi agli obblighi assunti in tal senso dagli Stati Parte in base alla Convenzione dei Diritti del Fanciullo,
 - s. Enfatizzando la necessità di incorporare una prospettiva di genere in ogni sforzo teso a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità,
 - t. Sottolineando il fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in condizioni di povertà, e a tal proposito riconoscendo l'urgente necessità di affrontare l'impatto negativo della povertà sulle persone con disabilità,
 - u. Tenendo a mente che le condizioni di pace e sicurezza basate sul pieno rispetto degli obiettivi e dei principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e l'osservanza degli strumenti degli strumenti applicabili relativi ai diritti umani sono indispensabili per la piena protezione delle persone con disabilità,
 - v. Riconoscendo l'importanza dell'accessibilità all'ambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per permettere alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,
 - w. Comprendendo che l'individuo, avendo dei doveri nei confronti degli altri individui e della comunità alla quale egli o ella appartiene, ha una propria responsabilità nell'adoperarsi per la

- promozione e l'osservanza dei diritti riconosciuti dalla Carta Internazionale dei Diritti Umani,
- x. Convinti che la famiglia sia l'unità naturale e fondamentale della società e che abbia diritto alla protezione da parte della società stessa e dello Stato e che le persone con disabilità nonché i membri delle loro famiglie debbano ricevere la protezione e l'assistenza necessarie per consentire alle famiglie di dare il loro contributo per il pieno ed eguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,
 - y. Convinti che una convenzione internazionale esaustiva e completa per la promozione e la protezione dei diritti e della dignità delle persone con disabilità possa apportare un contributo significativo a riequilibrare i gravi svantaggi sociali delle persone con disabilità e a promuovere la loro partecipazione nella sfera civile, politica, economica, sociale e culturale, con pari opportunità, sia nei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo,

Convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 - FINE

Il fine della presente Convenzione è quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte di tutte le persone con disabilità, nonché di promuovere il rispetto per la loro inerente dignità.

Le persone con disabilità includono coloro i quali presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali di lunga durata che, nell'interazione con varie barriere, possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società in condizioni di parità con gli altri.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Per il fine della presente Convenzione:

- “Comunicazione” comprende le lingue parlate e dei segni, le visualizzazioni di testi, il Braille, la comunicazione tattile, la stampa a caratteri grandi, le fonti multimediali accessibili scritte o audio, gli scambi comunicativi quotidiani, il lettore umano, le modalità, i mezzi ed i formati comunicativi alternativi e aumentativi, comprese le tecnologie accessibili della comunicazione e dell'informazione;
- “Lingua” comprende le lingue parlate e dei segni, come pure altre forme di lingua non parlata;
- “Discriminazione sulla base della disabilità” indica qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, in condizioni di parità con gli altri, di tutti i diritti umani



e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Include tutte le forme di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;

- "Accomodamento ragionevole" indica le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per assicurare alle persone con disabilità il godimento o l'esercizio, sulla base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali;
- "Progettazione universale" indica la progettazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate. "Progettazione universale" non esclude dispositivi di ausilio per particolari gruppi di persone con disabilità qualora siano necessari.

ARTICOLO 3 – PRINCIPI GENERALI

I principi della presente Convenzione sono:

- a. il rispetto per la dignità intrinseca, l'autonomia individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte, e l'indipendenza delle persone;
- b. la non-discriminazione;
- c. la piena ed effettiva partecipazione e inclusione all'interno della società;
- d. il rispetto per la differenza e l'accettazione della disabilità come parte della diversità umana e dell'umanità stessa;
- e. l'eguaglianza di opportunità;
- f. l'accessibilità;
- g. la parità tra uomini e donne;
- h. il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare le loro identità.

ARTICOLO 4 – OBBLIGHI GENERALI

1. Gli Stati Parte si impegnano ad assicurare e promuovere la piena realizzazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità senza discriminazioni di alcun tipo basate sulla disabilità. A tal fine, gli Stati Parte si impegnano:

- a. ad adottare appropriate misure legislative, amministrative e altre misure per implementare i diritti riconosciuti dalla presente convenzione;

- b. a prendere ogni misura appropriata, anche di natura legislativa, per emendare o abrogare qualsiasi esistente legge, regolamento, uso e pratica che costituisca discriminazione nei confronti di persone con disabilità;
- c. a tener conto della protezione e della promozione dei diritti umani delle persone con disabilità in tutte le politiche e in tutti i programmi;
- d. ad astenersi dall'intraprendere atti o pratiche che siano contrastanti con la presente Convenzione e a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;
- e. a prendere tutte le misure appropriate per eliminare la discriminazione sulla base della disabilità da parte di ogni persona, organizzazione o impresa privata;
- f. a promuovere o impegnarsi nei campi della ricerca, dello sviluppo di beni, servizi, apparecchiature e attrezzature progettati universalmente, come descritto nell'articolo 2 della presente Convenzione, che dovrebbero richiedere il minore adattamento possibile ed il minor costo possibile per soddisfare le esigenze di una persona con disabilità, promuoverne la disponibilità e l'uso, nonché favorire anche la progettazione universale nell'elaborazione degli standard e delle linee guida;
- g. a promuovere o impegnarsi nei campi della ricerca e dello sviluppo nonché a favorire la disponibilità e l'utilizzo di nuove tecnologie, comprese le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi, tecnologie di ausilio, adatti alle persone con disabilità, dando priorità alle tecnologie dai costi più accessibili;
- h. a fornire informazioni accessibili alle persone con disabilità in merito a ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie di ausilio, comprese le nuove tecnologie, come pure altre forme di assistenza, servizi di supporto e attrezzature;
- i. a promuovere la formazione di professionisti e personale che lavorano con persone con disabilità sui diritti riconosciuti in questa Convenzione in modo tale da fornire al meglio l'assistenza e i servizi garantiti da quegli stessi diritti.

2. In merito ai diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna a prendere misure per il massimo delle proprie risorse disponibili e, ove necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, in vista di conseguire progressivamente la piena realizzazione di tali diritti, senza pregiudizio nei confronti degli obblighi contenuti nella presente Convenzione e immediatamente applicabili in conformità con il diritto internazionale.

3. Durante lo sviluppo e l'aggiornamento della legislazione e delle politiche atte a recepire la presente Convenzione, come pure negli altri processi decisionali relativi a temi concernenti le persone con disabilità, gli Stati Parte consulteranno con attenzione e coinvolgeranno attivamente le persone con disabilità, compresi i bambini, attraverso le loro organizzazioni rappresentative.

4. Nulla nella presente Convenzione potrà influire su qualsiasi provvedimento che sia più efficace per



la realizzazione dei diritti delle persone con disabilità e che sia previsto dalla legislazione di uno Stato Parte o dalla legislazione internazionale in vigore in quello Stato. Non vi saranno restrizioni o deroghe a uno qualsiasi dei diritti umani fondamentali riconosciuti o esistenti negli Stati Parte, per la presente Convenzione ai sensi di legislazioni, convenzioni, regolamenti o usi, sulla base del pretesto che la presente Convenzione non riconosca questi diritti o li riconosca in misura inferiore.

5. Le disposizioni della presente Convenzione si estendono a tutte le parti degli stati federali senza limitazione ed eccezione alcuna.

ARTICOLO 5 – PARITÀ E NON DISCRIMINAZIONE

1. Gli Stati Parte riconoscono che tutte le persone sono uguali di fronte alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della legge.

2. Gli Stati Parte devono proibire qualsiasi discriminazione compiuta sulla base della disabilità e garantire a tutte le persone con disabilità pari ed effettiva protezione legale contro la discriminazione in tutti i campi.

3. Al fine di promuovere l'eguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parte prenderanno tutti i provvedimenti appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti ragionevoli.

4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o conseguire de facto l'eguaglianza delle persone con disabilità non saranno considerate discriminazione ai sensi della presente Convenzione.

ARTICOLO 6 – DONNE CON DISABILITÀ

1. Gli Stati Parte riconoscono che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a discriminazioni plurime e in tal proposito prenderanno misure per assicurar loro il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

2. Gli Stati Parte prenderanno ogni misura appropriata per assicurare il pieno sviluppo, la concessione di maggiori diritti e l'avanzamento delle donne, allo scopo di garantir loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate in questa Convenzione.

ARTICOLO 7 – BAMBINI CON DISABILITÀ

1. Gli Stati Parte prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei bambini con disabilità sulla base di eguaglianza con gli altri bambini.

2. In tutte le azioni concernenti bambini con disabilità, il superiore interesse del bambino sarà tenuto prioritariamente in considerazione.

3. Gli Stati Parte assicureranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che li riguardano, in condizioni di parità con gli altri bambini, e che sia messa a disposizione un'adeguata assistenza tenendo conto della disabilità e dell'età allo scopo di realizzare tale diritto.

ARTICOLO 8 – ACCRESCIMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA

1. Gli Stati Parte si impegnano ad adottare misure immediate, efficaci ed appropriate allo scopo di:
- accrescere la consapevolezza nella società, incluso nell'ambito familiare, riguardo alle persone con disabilità e favorire il rispetto per i loro diritti e la loro dignità;
 - combattere gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose relativi alle persone con disabilità, compresi quelli basati sul genere e l'età, in tutti gli ambiti della vita;
 - promuovere la consapevolezza sulle capacità e i contributi delle persone con disabilità.

Le misure a questo scopo comprendono:

- avviare e dare continuità ad efficaci campagne di sensibilizzazione pubbliche atte a:
 - educare alla sensibilità riguardo ai diritti delle persone con disabilità;
 - promuovere una percezione positiva e una maggiore consapevolezza sociale nei confronti delle persone con disabilità;
 - promuovere il riconoscimento delle capacità, dei meriti, delle abilità e dei contributi delle persone con disabilità nei luoghi di lavoro e sul mercato lavorativo;
- favorire a tutti i livelli del sistema educativo, includendo tutti i bambini, sin dalla tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
- incoraggiare tutti gli organi di comunicazione a rappresentare persone con disabilità in modo coerente con gli obiettivi della presente Convenzione;
- promuovere programmi di formazione per l'aumento della consapevolezza riguardo alle persone con disabilità e ai loro diritti.



ARTICOLO 9 - ACCESSIBILITÀ

1. Per mettere le persone con disabilità nella condizione di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parte devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, in condizioni di parità con gli altri, l'accessibilità all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e alle comunicazioni, compresi i sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione, e ad altre attrezzature e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure, che includono l'identificazione e la rimozione di ostacoli e barriere all'accessibilità, si applicheranno, tra l'altro a:

- a. edifici, strade, trasporti e altre attrezzature interne ed esterne (agli edifici), compresi scuole, alloggi, strutture sanitarie e luoghi di lavoro;
- b. informazione, comunicazioni e altri servizi, compresi servizi elettronici e di emergenza.

2. Gli Stati Parte inoltre dovranno prendere appropriate misure per:

- a. sviluppare, promulgare e monitorare l'attuazione degli standard minimi e delle linee guida per l'accessibilità delle strutture e dei servizi aperti o offerti al pubblico;
- b. assicurare che gli enti privati che forniscono strutture e servizi aperti o offerti al pubblico tengano conto di tutti gli aspetti dell'accessibilità per le persone con disabilità;
- c. fornire una formazione a tutti coloro che siano interessati alle questioni dell'accessibilità che riguardano le persone con disabilità;
- d. dotare le strutture e gli edifici aperti al pubblico di segnali in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili;
- e. fornire forme di assistenza in tempo reale e mediante intermediari, comprese guide, lettori e interpreti professionisti del linguaggio dei segni per agevolare l'accessibilità a edifici ed altre strutture aperte al pubblico;
- f. promuovere altre appropriate forme di assistenza e sostegno a persone con disabilità per assicurare loro l'accesso alle informazioni;
- g. promuovere l'accesso per le persone con disabilità alle nuove tecnologie e sistemi di informazione e comunicazione, compreso Internet;
- h. promuovere la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie e sistemi accessibili di informazione e comunicazione sin dalle primissime fasi, in modo che tali tecnologie e sistemi divengano accessibili a un costo minimo.

ARTICOLO 10 - DIRITTO ALLA VITA

Gli Stati Parte riaffermano che ogni essere umano ha l'inalienabile diritto alla vita e prenderanno tutte le misure necessarie ad assicurare l'effettivo godimento di tale diritto da parte delle persone con disabilità su una base di eguaglianza con gli altri.

ARTICOLO 11 – SITUAZIONI DI RISCHIO ED EMERGENZE

UMANITARIE

Gli Stati Parte, in conformità con i loro obblighi previsti dalla legislazione internazionale, inclusi quelli contemplati nel diritto umanitario e nelle leggi internazionali relative ai diritti umani, prenderanno tutte le misure necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio, incluse situazioni di conflitto armato, emergenze umanitarie e al verificarsi di disastri naturali.

ARTICOLO 12 - PARI RICONOSCIMENTO DI FRONTE ALLA LEGGE

1. Gli Stati Parte riaffermano che le persone con disabilità hanno il diritto di essere riconosciute ovunque quali persone di fronte alla legge.

2. Gli Stati Parte riconosceranno che le persone con disabilità godono di capacità giuridica in condizione di parità rispetto agli altri in tutti gli ambiti della vita.

3. Gli Stati Parte prenderanno appropriate misure per permettere l'accesso da parte delle persone con disabilità al sostegno che essi dovessero richiedere nell'esercizio della propria capacità giuridica.

4. Gli Stati Parte assicureranno che tutte le misure relative all'esercizio della capacità giuridica forniscano appropriate ed efficaci tutele per prevenire abusi in conformità alla legislazione internazionale sui diritti umani. Tali tutele assicureranno che le misure relative all'esercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze dell'individuo, che siano scevre da conflitto di interesse e influenza indebita, che siano proporzionate e concepite in base alle condizioni della persona, siano applicate per il minor tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di un'autorità competente, indipendente e imparziale o di un organo giudiziale. Le tutele dovranno



essere proporzionate al grado in cui esse colpiscono i diritti e gli interessi delle persone.

5. Soggetti alle disposizioni di questo articolo, gli Stati Parte prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per assicurare il pari diritto alle persone con disabilità a possedere o ereditare dei beni, a controllare i propri affari finanziari e ad avere eguale accesso a prestiti bancari, mutui ipotecari e altre forme di credito finanziario, e assicureranno che le persone con disabilità non siano private arbitrariamente dei loro beni.

ARTICOLO 13 - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

1. Gli Stati Parte assicureranno l'accesso effettivo alla giustizia per le persone con disabilità su base di eguaglianza con gli altri, anche attraverso la messa a disposizione di adattamenti legati al procedimento e all'età, allo scopo di facilitare il loro ruolo effettivo come partecipanti diretti e indiretti, compresa la veste di testimoni, in tutte le fasi del procedimento legale, anche nella fase inquisitoria e in altre fasi preliminari.

2. Allo scopo di aiutare ad assicurare l'effettivo accesso alla giustizia da parte delle persone con disabilità, gli Stati Parte promuoveranno un'adeguata formazione per il personale occupato nel campo dell'amministrazione della giustizia, comprese le forze di polizia e il personale penitenziario.

ARTICOLO 14 - LIBERTÀ E SICUREZZA DELLA PERSONA

1. Gli Stati Parte devono garantire che le persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri:

- godano del diritto alla libertà e alla sicurezza della persona;
- non siano private della loro libertà illegalmente o arbitrariamente e che qualsiasi privazione della libertà sia conforme alla legge e che in nessun caso l'esistenza di una disabilità giustifichi la privazione della libertà.

2. Gli Stati Parte assicureranno che se le persone con disabilità sono private della libertà tramite qualsiasi processo, esse restano, su base di eguaglianza con gli altri, titolari delle garanzie in conformità alla legislazione internazionale sui diritti umani e devono essere trattate nel rispetto degli obiettivi e dei principi di questa Convenzione, compresa la clausola di ricevere un accomodamento ragionevole.

ARTICOLO 15 - LIBERTÀ DA TORTURA E DA TRATTAMENTO O PUNIZIONE CRUDELE, DISUMANO O DEGRADANTE

1. Nessuno dovrà subire torture o trattamenti o punizioni crudele, disumano o degradante. In particolare, nessuno dovrà essere sottoposto senza il proprio libero consenso a esperimenti medici o scientifici.

2. Gli Stati Parte prenderanno ogni efficace misura legislativa, amministrativa, giudiziaria o di altra natura per impedire che persone con disabilità, in condizione di parità con gli altri, subiscano torture o trattamenti o punizioni crudele, disumano o degradante.

ARTICOLO 16 - LIBERTÀ DA SFRUTTAMENTO, VIOLENZA E ABUSO

1. Gli Stati Parte prenderanno ogni appropriata misura legislativa, amministrativa, sociale, educativa e di altra natura per proteggere le persone con disabilità, all'interno e all'esterno dell'ambiente domestico, da ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, compresi quegli aspetti basati sulla distinzione di genere.

2. Gli Stati Parte prenderanno altresì misure appropriate per impedire ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, assicurando, tra l'altro, appropriate forme di assistenza e sostegno tenendo conto del genere e dell'età a beneficio delle persone con disabilità, delle loro famiglie e delle persone che si prendono cura di loro, ivi compreso attraverso la messa a disposizione di informazioni e istruzione su come evitare, riconoscere e denunciare episodi di sfruttamento, violenza e maltrattamenti. Gli Stati Parte assicureranno che i servizi di protezione tengano conto dell'età, del genere e della disabilità.

3. Allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza e maltrattamento, gli Stati Parte assicureranno che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano efficacemente monitorati da autorità indipendenti.

4. Gli Stati Parte prenderanno tutte le misure appropriate per promuovere il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e la reintegrazione sociale delle persone con disabilità che siano vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, anche fornendo servizi di protezione. Tali recupero e reintegrazione dovranno avvenire in un ambiente che favorisca la salute, il



benessere, il rispetto di sé, la dignità e l'autonomia della persona e che prenda in considerazione le esigenze specifiche legate al genere e all'età della persona.

5. Gli Stati Parte dovranno porre in essere legislazioni e politiche efficaci, comprese legislazioni e politiche specifiche per le donne e l'infanzia, per assicurare che i casi di sfruttamento, violenza e maltrattamento contro le persone con disabilità siano identificati, inquisiti e, ove appropriato, perseguiti.

ARTICOLO 17 - PROTEZIONE DELL'INTEGRITÀ DELLA PERSONA

Ogni persona con disabilità ha il diritto al rispetto per la propria integrità fisica e mentale in condizioni di eguaglianza con gli altri.

ARTICOLO 18 - LIBERTÀ DI MOVIMENTO E NAZIONALITÀ

1. Gli Stati Parte riconosceranno il diritto delle persone con disabilità alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e della nazionalità, su base di eguaglianza con altri, anche assicurando che le persone con disabilità:

- a. abbiano il diritto di acquisire e cambiare la nazionalità e non siano privati della nazionalità arbitrariamente o a motivo della loro disabilità;
- b. non siano privati a motivo della disabilità, della capacità di ottenere, utilizzare e mantenere il possesso della documentazione relativa alla loro nazionalità o di altra documentazione di identificazione, o di utilizzare relativi processi quali gli atti di immigrazione, che si rendano necessari per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento;
- c. siano liberi di lasciare qualunque Paese, incluso il proprio;
- d. non siano privati, arbitrariamente o a motivo della loro disabilità, del diritto di entrare nel proprio Paese.

2. I bambini con disabilità dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e avranno diritto dalla nascita a un nome, al diritto di acquisire una nazionalità, e, per quanto possibile, al diritto di conoscere i propri genitori e ad essere da loro curati.

ARTICOLO 19 - VIVERE IN MANIERA INDIPENDENTE ED ESSERE INCLUSI NELLA COMUNITÀ

Gli Stati Parte di questa Convenzione riconoscono l'eguale diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella comunità, in pari condizioni di scelta rispetto agli altri, e prenderanno misure efficaci e appropriate al fine di facilitare il pieno godimento da parte delle persone con disabilità di tale diritto e della piena inclusione e partecipazione all'interno della comunità, anche assicurando che:

- a. le persone con disabilità abbiano la possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e dove e con chi vivere, su base di eguaglianza con gli altri, e non siano obbligate a vivere in un luogo particolare;
- b. le persone con disabilità abbiano accesso ad una serie di servizi di sostegno domiciliare, residenziale o altri servizi della comunità, compresa l'assistenza personale necessaria a sostenere la vita e l'inclusione all'interno della comunità e a prevenire l'isolamento o la segregazione fuori dalla comunità;
- c. i servizi e le strutture comunitarie per tutta la popolazione siano disponibili su base di eguaglianza per le persone con disabilità e rispondano alle loro esigenze.

ARTICOLO 20 - MOBILITÀ PERSONALE

Gli Stati Parte devono prendere misure efficaci, volte ad assicurare alle persone con disabilità la mobilità personale con la maggiore indipendenza possibile, ivi incluso:

- a. agevolare la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro scelti a costi sostenibili;
- b. agevolare l'accesso da parte delle persone con disabilità ad ausili per una mobilità di qualità, a strumenti, a tecnologie di supporto, a forme di assistenza in tempo reale nonché a intermediari, rendendoli disponibili a costi sostenibili;
- c. fornire una formazione sulle abilità riguardanti la mobilità alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora con le persone con disabilità;
- d. incoraggiare i soggetti che producono ausili alla mobilità, strumenti e tecnologie di supporto a prendere in considerazione tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.



ARTICOLO 21 - LIBERTÀ DI ESPRESSIONE E OPINIONE E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Gli Stati Parte devono prendere ogni misura appropriata per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il proprio diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di cercare, ricevere e comunicare informazioni e idee sulla base di eguaglianza con altri e attraverso ogni altra forma di comunicazione a loro scelta, come stabilito nell'articolo 2 della presente Convenzione, tra cui:

- a. mettere a disposizione delle persone con disabilità informazioni destinate al pubblico generale, in formati accessibili e utilizzando tecnologie adeguate ai diversi tipi di disabilità, in modo tempestivo e senza costi aggiuntivi;
- b. accettare e agevolare l'uso del linguaggio dei segni, del Braille, delle comunicazioni aumentative e alternative e di ogni altro accessibile mezzo, modalità e formato di comunicazione a loro scelta da parte di persone con disabilità in interazioni ufficiali;
- c. incoraggiare gli enti privati che forniscono servizi al pubblico generale, anche mediante Internet, a fornire informazioni e servizi in formati accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
- d. incoraggiare i mass media, inclusi gli erogatori di informazioni tramite internet, a rendere i loro servizi accessibili alle persone con disabilità;
- e. riconoscere e promuovere l'uso del linguaggio dei segni.

ARTICOLO 22 - RISPETTO DELLA PRIVACY

1. Nessuna persona con disabilità, indipendentemente dal proprio luogo di residenza o dalla modalità di alloggio, deve essere soggetta a interferenze arbitrarie o illegali con la sua privacy, la privacy della famiglia, della casa, della corrispondenza o altri tipi di comunicazione o ad attacchi illegali al proprio onore o alla propria reputazione. Le persone con disabilità hanno il diritto di essere protette dalla legge contro tali interferenze e attacchi.

2. Gli Stati Parte devono proteggere la privacy delle informazioni personali, relative alla salute e alla riabilitazione delle persone con disabilità in condizioni di parità con gli altri.

ARTICOLO 23 - RISPETTO PER LA CASA E LA FAMIGLIA

1. Gli Stati Parte devono prendere misure efficaci ed appropriate per eliminare qualsiasi discriminazione contro le persone con disabilità in tutte le questioni che riguardano il matrimonio, i rapporti familiari e personali, in condizioni di parità con gli altri, in modo da assicurare che:

- a. sia riconosciuto il diritto di ogni persona con disabilità, che sia in età di matrimonio, di sposarsi e fondare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei contraenti;
- b. siano riconosciuti i diritti delle persone con disabilità di decidere liberamente e responsabilmente riguardo al numero dei figli e all'attesa tra un figlio e l'altro nonché di avere accesso alle informazioni adeguate alla loro età relative all'educazione sessuale e alla pianificazione familiare e ai mezzi necessari per consentir loro di esercitare tali diritti;
- c. le persone con disabilità, compresi i bambini, conservino la loro fertilità su base di eguaglianza rispetto agli altri.

2. Gli Stati Parte devono assicurare i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità riguardo alla custodia, alla tutela, alla amministrazione fiduciaria e all'adozione di bambini o di istituti simili in cui questi concetti sono presenti nella legislazione nazionale; in ogni caso, l'interesse dei bambini avrà priorità assoluta. Gli Stati Parte devono conferire alle persone con disabilità un'assistenza appropriata in merito all'assunzione delle loro responsabilità di genitori.

3. Gli Stati Parte dovranno garantire che i bambini con disabilità abbiano pari diritti per quanto riguarda la vita in famiglia. Nell'ottica della realizzazione di tali diritti e per prevenire l'occultamento, l'abbandono, il maltrattamento e la segregazione di bambini con disabilità, gli Stati Parte si impegneranno a fornire informazioni, servizi e sostegni precoci e completi ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.

4. Gli Stati Parte dovranno assicurare che un bambino non sia separato dai genitori contro la loro volontà, se non quando le autorità competenti soggette ad una revisione giudiziale determinino, in accordo con la legge e le procedure applicabili, che tale separazione sia necessaria nel superiore interesse del bambino. In nessun caso un bambino deve essere separato dai genitori sulla base della sua disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.

5. Gli Stati Parte dovranno impegnarsi, qualora la famiglia di appartenenza non fosse in condizioni di prendersi cura di un bambino con disabilità, a fare tutti gli sforzi possibili per fornire cure alternative all'interno della famiglia intesa nel senso più ampio e, se ciò non fosse possibile, all'interno della comunità, in un ambiente familiare.



ARTICOLO 24 - ISTRUZIONE

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto di tutte le persone con disabilità all'istruzione. Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e sulla base delle pari opportunità, gli Stati Parte assicureranno un sistema educativo inclusivo a tutti i livelli e una formazione lungo tutto l'arco della vita, indirizzata:

- a. al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell'autostima e al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
- b. allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle capacità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale;
- c. a mettere le persone con disabilità nella condizione di partecipare effettivamente a una società libera.

2. Nel realizzare tale diritto, gli Stati Parte dovranno assicurare:

- a. che le persone con disabilità non vengano escluse dal sistema di istruzione generale sulla base della disabilità, e che i bambini con disabilità non siano esclusi da un'istruzione primaria e secondaria, libera ed obbligatoria, a causa della loro disabilità;
- b. che le persone con disabilità possano accedere a un'istruzione primaria e secondaria inclusiva, di qualità e libera all'interno delle comunità in cui vivono;
- c. un accomodamento ragionevole delle esigenze dell'individuo;
- d. che le persone con disabilità ricevano il sostegno necessario, all'interno del sistema educativo generale, al fine di agevolare la loro effettiva istruzione;
- e. che misure di sostegno efficaci e personalizzate vengano fornite in ambienti che ottimizzino lo sviluppo accademico e sociale, coerentemente all'obiettivo della piena inclusione.

3. Gli Stati Parte devono mettere le persone con disabilità in condizione di apprendere abilità di sviluppo sociale e di vita per facilitare la propria piena e pari partecipazione all'istruzione e come membri della comunità. A questo scopo, gli Stati Parte adotteranno misure appropriate, comprese le seguenti:

- a. agevolare l'apprendimento del Braille, di scrittura alternativa, di modalità, di mezzi e formati di comunicazione alternativi e aumentativi, di abilità all'orientamento e alla mobilità e agevolare l'aiuto e il mentoring tra pari;
- b. agevolare l'apprendimento del linguaggio dei segni e la promozione dell'identità linguistica della comunità dei non udenti;
- c. assicurare che l'istruzione delle persone, e in particolare dei bambini ciechi, sordi o sordociechi, sia erogata nei linguaggi, nelle modalità e con i mezzi di comunicazione più appropriati per l'individuo e in ambienti che ottimizzino lo sviluppo accademico e sociale.

4. Allo scopo di aiutare ad assicurare la realizzazione di tale diritto, gli Stati Parte adotteranno misu-

re appropriate per impiegare insegnanti, anche con disabilità, che abbiano una conoscenza fluente del linguaggio dei segni e/o del Braille e di formare professionisti e personale che lavorino a tutti i livelli dell'istruzione. Tale formazione dovrà includere la presa di consapevolezza della disabilità e l'utilizzo di appropriati mezzi, modalità e formati di comunicazione aumentativi e alternativi, tecniche didattiche e materiali di sostegno alle persone con disabilità.

5. Gli Stati Parte assicureranno che le persone con disabilità siano in grado di accedere all'istruzione post-secondaria, alla formazione professionale, all'istruzione per adulti e alla formazione continua lungo tutto l'arco della vita senza discriminazioni e sulla base di eguaglianza con gli altri. A questo scopo, gli Stati Parte garantiranno che sia fornito un accomodamento ragionevole alle persone con disabilità.

ARTICOLO 25 - SALUTE

Gli Stati Parte riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto al godimento del più alto standard di salute conseguibile senza discriminazioni sulla base della disabilità. Gli Stati Parte devono prendere ogni misura appropriata per garantire alle persone con disabilità l'accesso a servizi sanitari che tengano conto delle differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità. In particolare, gli Stati Parte devono:

- a. fornire alle persone con disabilità la stessa gamma, la stessa qualità e gli stessi standard di servizi e programmi sanitari, gratuiti o a costi sostenibili, forniti alle altre persone, compresi i servizi sanitari che riguardano il sesso e la riproduzione e i programmi di sanità pubblica elaborati in base alla popolazione;
- b. fornire tali servizi sanitari di cui le persone con disabilità necessitano proprio a causa delle loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e interventi adeguati, e servizi concepiti per ridurre al minimo e prevenire ulteriori disabilità, anche durante l'infanzia e l'età avanzata;
- c. fornire tali servizi sanitari il più vicino possibile alle comunità in cui vivono le persone interessate, comprese le aree rurali;
- d. richiedere ai professionisti sanitari di fornire alle persone con disabilità cure della medesima qualità rispetto a quelle fornite ad altri, anche sulla base di un consenso libero e informato mediante, tra l'altro, la sensibilizzazione sui diritti umani, sulla dignità, l'autonomia e i bisogni delle persone con disabilità attraverso la formazione e la promulgazione di standard etici per la sanità pubblica e privata;
- e. proibire la discriminazione contro le persone con disabilità nell'erogazione delle assicurazioni sanitarie e delle assicurazioni sulla vita ove tali assicurazioni siano previste dalle leggi nazionali; tali assicurazioni dovranno essere erogate in modo equo e ragionevole;
- f. impedire il rifiuto dell'assistenza sanitaria o dei servizi sanitari nonché di alimenti o liquidi a causa della disabilità.



ARTICOLO 26 - ABILITAZIONE E RIABILITAZIONE

1. Gli Stati Parte prenderanno misure efficaci e appropriate, tra cui il sostegno tra pari, per permettere alle persone con disabilità di ottenere e mantenere la massima indipendenza e la piena capacità fisica, mentale, sociale e professionale, nonché la completa inclusione e partecipazione in tutti gli ambiti della vita. A questo scopo, gli Stati Parte organizzeranno, rinforzeranno ed estenderanno servizi comprensivi per l'abilitazione e la riabilitazione, in particolare nelle aree della sanità, dell'occupazione, dell'istruzione e dei servizi sociali, in modo che tali servizi e programmi:

- a. abbiano inizio già nelle primissime fasi e siano basati su una valutazione multidisciplinare delle necessità e dei punti di forza dell'individuo;
- b. sostengano la partecipazione e l'inclusione nella comunità e in tutti gli aspetti della società, siano di natura volontaria e siano disponibili per le persone con disabilità nei luoghi più vicini possibile alle loro comunità di appartenenza, incluse le aree rurali.

2. Gli Stati Parte promuoveranno lo sviluppo di una formazione iniziale e permanente per i professionisti e per il personale che lavora nei servizi di abilitazione e riabilitazione.

3. Gli Stati Parte promuoveranno la disponibilità, la conoscenza e l'utilizzo di apparecchiature e tecnologie di ausilio, concepite per persone con disabilità, in quanto collegate all'abilitazione e alla riabilitazione.

ARTICOLO 27 - LAVORO E OCCUPAZIONE

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità al lavoro, sulla base di eguaglianza con gli altri; ciò include il diritto all'opportunità di mantenersi attraverso il lavoro che esse scelgono o accettano liberamente in un mercato del lavoro e in un ambiente lavorativo che sia aperto, comprensivo e accessibile alle persone con disabilità. Gli Stati Parte devono tutelare e promuovere la realizzazione del diritto al lavoro, anche per coloro che hanno acquisito una disabilità durante lo svolgimento del proprio lavoro, prendendo appropriate iniziative, anche di natura legislativa, tra l'altro, al fine di:

- a. proibire la discriminazione sulla base della disabilità con riguardo a tutte le questioni concernenti l'occupazione, incluse le condizioni di selezione, assunzione e impiego, mantenimento dell'impiego, avanzamento di carriera e condizioni lavorative sicure e nel rispetto della salute;
- b. proteggere i diritti delle persone con disabilità, su una base di eguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese pari opportunità e pari remunerazioni per il lavoro di pari valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, comprendendo la protezione da molestie e la risoluzione delle controversie;

- c. assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare i propri diritti sindacali e del lavoro sulla base di eguaglianza con altri;
- d. rendere capaci le persone con disabilità di avere effettivo accesso a programmi generali di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per l'impiego e alla formazione professionale e continua;
- e. promuovere le opportunità di impiego e l'avanzamento nella carriera per le persone con disabilità nel mercato del lavoro, come pure l'assistenza nel trovare, ottenere e mantenere un impiego nonché per reintegrarsi nel mondo del lavoro;
- f. promuovere opportunità per il lavoro autonomo, come imprenditore e per l'avviamento di cooperative e attività in proprio;
- g. assumere persone con disabilità nel settore pubblico;
- h. promuovere l'impiego di persone con disabilità nel settore privato attraverso politiche e misure appropriate che possono includere programmi di azione positiva, incentivi e altre misure;
- i. assicurare che accomodamenti ragionevoli siano forniti alle persone con disabilità all'interno del luogo di lavoro;
- j. promuovere l'acquisizione da parte di persone di esperienza lavorativa nel libero mercato del lavoro;
- k. promuovere programmi di orientamento e riabilitazione professionale, di mantenimento del posto di lavoro e di reinserimento al lavoro per le persone con disabilità.

2. Gli Stati Parte assicureranno che le persone con disabilità non siano tenute in condizioni di schiavitù o in stato servile e siano protette, su base di eguaglianza rispetto agli altri, dal lavoro forzato o imposto.

ARTICOLO 28 - STANDARD DI VITA ADEGUATO E PROTEZIONE SOCIALE

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità a uno standard di vita adeguato per sé e per le proprie famiglie, incluse adeguate condizioni di vitto, alloggio e vestiario nonché il continuo miglioramento delle condizioni di vita, e devono prendere misure appropriate per tutelare e promuovere la realizzazione di questo diritto senza discriminazione basata sulla disabilità.

2. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza discriminazioni a motivo della disabilità, e prenderanno misure appropriate per tutelare e promuovere la realizzazione di questo diritto, includendo misure per:

- a. assicurare l'eguale accesso alle persone con disabilità a servizi igienici con acqua pulita, non-



- ché a servizi, attrezzature e altri tipi di assistenza per i bisogni legati alla disabilità che siano appropriati ed economicamente accessibili;
- b. assicurare l'accesso delle persone con disabilità, in particolare donne, ragazze e anziani con disabilità, ai programmi di protezione sociale e riduzione della povertà;
 - c. assicurare l'accesso delle persone con disabilità e delle loro famiglie che vivono in situazioni di povertà, all'assistenza da parte dello Stato per coprire le spese dovute alle disabilità (tra cui una formazione adeguata, consulenza, assistenza finanziaria e terapie lenitive);
 - d. assicurare l'accesso delle persone con disabilità ai programmi statali per gli alloggi;
 - e. assicurare pari accesso alle persone con disabilità a programmi e benefici per il pensionamento.

ARTICOLO 29 - PARTECIPAZIONE ALLA VITA POLITICA E PUBBLICA

Gli Stati Parte devono garantire alle persone con disabilità i loro diritti politici e l'opportunità di goderne sulla base di eguaglianza con altri e si impegnano a:

- a. assicurare che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla vita politica e pubblica sulla base di eguaglianza con gli altri, direttamente o attraverso rappresentanti scelti liberamente, includendo il diritto e l'opportunità per le persone con disabilità di votare ed essere eletti, tra l'altro:
 - i. assicurando che le procedure, le strutture e i materiali della votazione siano appropriati, accessibili e di facile comprensione e utilizzo;
 - ii. proteggendo il diritto delle persone con disabilità a votare tramite scrutinio segreto in elezioni e referendum pubblici senza intimidazioni, a candidarsi in elezioni, ricoprire effettivamente le cariche pubbliche e svolgere tutte le funzioni pubbliche a tutti i livelli di governo, agevolando l'uso di nuove tecnologie e di ausilio ove appropriato;
 - iii. garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità come elettori e a questo scopo, ove necessario, su loro richiesta, ammettendo l'assistenza al voto da parte di una persona a loro scelta;
- b. favorire attivamente un ambiente in cui le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare alla gestione degli affari pubblici, senza discriminazione e su base di eguaglianza con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione agli affari pubblici, includendo:
 - i. la partecipazione ad associazioni e organizzazioni non governative legate alla vita pubblica e politica del Paese nonché alle attività e all'amministrazione dei partiti politici;
 - ii. la formazione e l'adesione a organizzazioni di persone con disabilità al fine di rappresentare tali persone a livello internazionale, nazionale, regionale e locale.

ARTICOLO 30 - PARTECIPAZIONE ALLA VITA CULTURALE, AD ATTIVITÀ RICREATIVE, AL TEMPO LIBERO E ALLO SPORT

1. Gli Stati Parte riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte, su base di eguaglianza con gli altri, alla vita culturale e devono prendere misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità:

- a. godano dell'accesso ai materiali culturali in formati accessibili;
- b. godano dell'accesso a programmi televisivi, film, eventi teatrali e altre attività culturali in formati accessibili;
- c. godano dell'accesso a luoghi destinati a eventi o servizi culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici e, per quanto possibile, godano dell'accesso a monumenti e siti di importanza culturale nazionale.

2. Gli Stati Parte dovranno prendere misure appropriate per permettere alle persone con disabilità di sviluppare e utilizzare il loro potenziale creativo, artistico e intellettuale, non solo a proprio vantaggio, ma anche per l'arricchimento della società.

3. Gli Stati Parte devono prendere tutte le iniziative appropriate, in conformità alla legislazione internazionale, per assicurare che le leggi a tutela dei diritti della proprietà intellettuale non costituiscono una barriera irragionevole e discriminatoria all'accesso da parte delle persone con disabilità ai materiali culturali.

4. Le persone con disabilità devono avere diritto, su base di eguaglianza con gli altri, al riconoscimento e al sostegno della loro specifica identità culturale e linguistica, ivi compresi il linguaggio dei segni e la cultura dei non udenti.

5. Nell'ottica di permettere alle persone con disabilità di partecipare su base di eguaglianza con gli altri alle attività ricreative, del tempo libero e sportive, gli Stati Parte prenderanno misure appropriate per:

- a. incoraggiare e promuovere la partecipazione, nella misura più estesa possibile, delle persone con disabilità nelle attività sportive principali a tutti i livelli;
- b. assicurare che le persone con disabilità abbiano l'opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a tal fine, incoraggiare la messa a disposizione, su base di eguaglianza con gli altri, di istruzione, risorse e formazione adeguate;
- c. assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi di interesse sportivo, ricreativo e turistico;
- d. assicurare che i bambini con disabilità abbiano pari accesso, rispetto agli altri bambini, alla par-



- tecipazione ad attività ludiche, ricreative, di tempo libero e sportive, comprese queste stesse attività qualora si svolgessero in ambiente scolastico;
- e. assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso ai servizi da parte di coloro che sono coinvolti nell'organizzazione di attività ricreative, turistiche, di tempo libero e sportive.

ARTICOLO 31 - STATISTICHE E RACCOLTA DEI DATI

1. Gli Stati Parte si impegnano a raccogliere informazioni appropriate, compresi i dati sulle statistiche e sulla ricerca, che permettano loro di formulare e attuare politiche allo scopo di dare effetto alla presente Convenzione. Il processo di raccolta e di conservazione di queste informazioni dovrà:
- essere coerente con le garanzie stabilite per legge, compresa la legislazione sulla protezione dei dati, per assicurare la riservatezza e il rispetto della privacy delle persone con disabilità;
 - essere coerente con le norme accettate a livello internazionale per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali e dei principi etici della scienza statistica.
2. Le informazioni raccolte in conformità al presente articolo dovranno essere disaggregate in maniera appropriata quindi essere utilizzate per valutare l'attuazione degli obblighi contratti dagli Stati Parte con la presente Convenzione e identificare nonché rimuovere le barriere che affrontano le persone con disabilità nell'esercizio dei propri diritti.
3. Gli Stati Parte si assumeranno la responsabilità della diffusione di queste statistiche e assicureranno la loro accessibilità alle persone con disabilità e agli altri.

ARTICOLO 32 - COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

1. Gli Stati Parte riconoscono l'importanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, a sostegno degli sforzi nazionali per la realizzazione degli scopi e degli obiettivi della presente Convenzione, e intraprenderanno appropriate ed efficaci misure in questo senso, tra gli Stati e al loro interno e, nella maniera appropriata, in collaborazione con le relative organizzazioni internazionali e regionali nonché con la società civile, in particolare con organizzazioni di persone con disabilità. Tali misure potranno includere, tra l'altro :
- assicurare che la cooperazione internazionale, compresi i programmi di sviluppo internazionali, siano comprensivi e accessibili alle persone con disabilità;
 - agevolare e sostenere la formazione di capacità di azione, anche attraverso lo scambio e la condivisione di informazioni, esperienze, programmi di formazione e buone pratiche;

- c. agevolare la cooperazione nella ricerca e nell'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche;
 - d. fornire, nella misura appropriata, assistenza tecnica ed economica, anche agevolando l'accesso e la condivisione di tecnologie accessibili e di assistenza e tramite il trasferimento di tecnologie.
2. Le disposizioni di questo articolo non pregiudicano gli obblighi di ogni Stato Parte ad adempiere gli impegni presi in conformità con la presente Convenzione.

ARTICOLO 33 - ATTUAZIONE NAZIONALE E MONITORAGGIO

1. Gli Stati Parte, in accordo con il loro sistema di organizzazione, devono designare uno o più punti centrali all'interno del governo per le questioni relative all'attuazione della presente Convenzione, e dare la giusta considerazione alla creazione e alla concezione di un meccanismo di coordinamento per facilitare azioni connesse in differenti settori e a diversi livelli.
2. Gli Stati Parte, in accordo con i loro sistemi giuridici e amministrativi, devono mantenere, rafforzare, concepire o stabilire, in modo appropriato, uno o più meccanismi indipendenti a livello nazionale al fine di promuovere, proteggere e monitorare l'attuazione della presente Convenzione. Nel concepire o stabilire tale struttura, gli Stati Parte dovranno tenere in considerazione i principi relativi allo stato e al funzionamento delle istituzioni nazionali per la protezione e la promozione dei diritti umani.
3. La società civile, in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative, dovranno essere coinvolte e partecipare pienamente al processo di monitoraggio.

ARTICOLO 34 – COMITATO SUI DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

1. Dovrà essere creato un Comitato sui diritti delle persone con disabilità (di seguito indicato come "il Comitato"), che svolgerà le funzioni descritte più avanti.
2. Il Comitato sarà composto, al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, di dodici esperti. Dopo ulteriori sessanta ratifiche o adesioni alla Convenzione, il numero di membri del Comitato dovrà aumentare di sei, raggiungendo un numero massimo di diciotto membri.
3. I membri del Comitato svolgeranno la propria funzione secondo le proprie capacità personali, disporranno di elevate qualità morali e di riconosciute competenze ed esperienza nel settore riguar-



dante la presente Convenzione. Alla nomina dei loro candidati, gli Stati Parte sono invitati ad dare la dovuta considerazione alla disposizione stabilita nell'articolo 4.3 della presente Convenzione.

4. I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati Parte, ponendo l'attenzione a una distribuzione geografica e rappresentazione delle diverse forme di civiltà e dei principali sistemi giudiziari eque, a una equilibrata rappresentazione del genere e alla partecipazione di esperti con disabilità.

5. I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto da una lista di persone scelti dagli Stati Parte tra i loro rappresentanti nazionali alle riunioni della Conferenza degli Stati Parte. Durante queste riunioni, per le quali il quorum sarà dato dai due terzi degli Stati Parte, le persone elette per il Comitato dovranno essere coloro le quali ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti espressi dai rappresentanti degli Stati Parte presenti e che hanno espresso il voto.

6. L'elezione iniziale dovrà tenersi non oltre sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati Parte invitandoli a sottoporre le nomine entro un lasso di tempo di due mesi. Il Segretario Generale preparerà in seguito una lista in ordine alfabetico di tutte le persone in tal modo nominate, indicando gli Stati Parte che le hanno scelte, e la sottoporrà agli Stati Parte della presente Convenzione.

7. I membri del Comitato saranno eletti per un periodo di quattro anni e avranno il diritto di essere rieletti una volta. Tuttavia, il mandato di sei membri eletti alla prima elezione scadrà dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, i nomi di questi sei membri verranno estratti a sorte dal presidente della riunione di cui al paragrafo 5 di questo articolo.

8. L'elezione dei sei membri aggiuntivi del Comitato dovrà tenersi nella circostanza di elezioni regolari, in conformità con le relative disposizioni di questo articolo.

9. Se un membro del Comitato muore, si dimette o dichiara che per qualsiasi altra causa non è più in grado di adempiere ai suoi doveri, lo Stato Parte che lo ha proposto come candidato nominerà un altro esperto in possesso delle qualifiche richieste e che soddisfi i requisiti sanciti nelle relative disposizioni di questo articolo, affinché svolga le funzioni per il resto del mandato.

10. Il Comitato stabilirà le proprie regole di procedura.

11. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite fornirà il personale e i servizi necessari per l'effettivo svolgimento delle funzioni del Comitato in conformità della presente Convenzione, e convocherà la sua riunione iniziale.

12. Con l'approvazione dell'Assemblea Generale, i membri del Comitato creato ai sensi della presente Convenzione riceveranno emolumenti dalle risorse delle Nazioni Unite nei termini e nelle condizioni che deciderà l'Assemblea, tenendo conto dell'importanza delle responsabilità del Comitato.

13. I membri del Comitato avranno diritto ai servizi, ai privilegi e alle immunità degli esperti in missione per le Nazioni Unite come sancito nelle relative sezioni della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 35 – RAPPORTI DEGLI STATI PARTE

1. Ogni Stato Parte sottoporrà al Comitato, mediante la persona del Segretario Generale delle Nazioni Unite, un rapporto completo sulle misure prese per attuare i propri obblighi ai sensi della presente Convenzione e sui progressi compiuti in tal proposito, entro due anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.

2. In seguito, gli Stati Parte sottoporranno ulteriori rapporti almeno ogni quattro anni e in altre occasioni quando il Comitato lo richieda.

3. Il Comitato deciderà qualsiasi linea guida applicabile al contenuto dei rapporti.

4. Uno Stato Parte che ha sottoposto un rapporto iniziale completo al Comitato non deve, nei suoi successivi rapporti, ripetere le informazioni fornite precedentemente. Nella preparazione dei rapporti per il Comitato, gli Stati Parte sono invitati a tenere a mente di farlo mediante un processo aperto e trasparente nonché di accordare la dovuta considerazione alla disposizione stabilita nell'articolo 4.3 della presente Convenzione.

5. I rapporti possono indicare fattori e difficoltà riguardanti il grado di adempimento degli obblighi ai sensi della presente Convenzione.

ARTICOLO 36 – VALUTAZIONE DEI RAPPORTI

1. Ogni rapporto sarà valutato dal Comitato, che farà proposte e raccomandazioni generali sul rapporto stesso, nel modo che riterrà appropriato, e le invierà allo Stato Parte interessato. Lo Stato Parte potrà rispondere al Comitato con qualsiasi informazione a sua scelta. Il Comitato potrà richiedere ulteriori informazioni dagli Stati Parte riguardo all'attuazione della presente Convenzione.

2. Se uno Stato Parte è notevolmente in ritardo nella consegna di un rapporto, il Comitato può rendere noto allo Stato Parte interessato il bisogno di esaminare l'attuazione della presente Convenzione nello Stato Parte stesso, sulla base di informazioni affidabili di cui dispone il Comitato, nel caso in cui il relativo rapporto non venga consegnato entro tre mesi dalla notifica. Il Comitato inviterà gli Stati Parte interessati a partecipare a tale esame. Se lo Stato Parte risponde consegnando il relativo rapporto, verranno applicate le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo.

3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite renderà disponibili i rapporti a tutti gli Stati Parte.

4. Gli Stati Parte renderanno ampiamente disponibili i loro rapporti al pubblico nei propri Paesi e faciliteranno l'accesso alle proposte e alle raccomandazioni generali relative a questi rapporti.

5. Il Comitato trasmetterà, nel modo in cui riterrà appropriato, i rapporti degli Stati Parte alle agenzie, ai fondi e ai programmi specializzati delle Nazioni Unite e ad altri organi competenti al fine di sottoporre una richiesta o chiedere un'indicazione riguardante il bisogno di un parere o di assistenza tecnica in essi contenuta, insieme alle osservazioni e alle raccomandazioni del Comitato, nell'eventualità che ce ne fossero, su queste richieste e indicazioni.

ARTICOLO 37 - COOPERAZIONE TRA STATI PARTE E IL COMITATO

1. Ogni Stato Parte coopererà con il Comitato e assisterà i suoi membri nell'adempimento del loro mandato.

2. Nella sua relazione con gli Stati Parte, il Comitato accorderà la dovuta considerazione ai modi e ai mezzi necessari per aumentare le capacità nazionali al fine dell'attuazione della presente convenzione, anche mediante la cooperazione internazionale.

ARTICOLO 38 – RELAZIONE DEL COMITATO CON ALTRI ORGANI

Al fine di promuovere l'effettiva attuazione della presente Convenzione e la cooperazione internazionale nei campi presi in considerazione dalla presente Convenzione:

- a. Le agenzie specializzate e altri organi delle Nazioni Unite avranno il diritto di essere rappresentati nella fase di valutazione dell'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione come previsto dallo scopo del loro mandato. Il Comitato potrà invitare le agenzie specializzate e altri organi competenti nonché ritenere opportuno di fornire il parere di esperti sull'attuazione della Convenzione in aree che rientrano nello scopo dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può inoltre invitare le agenzie specializzate e altri organi delle Nazioni Unite a sottoporre rapporti sull'attuazione della Convenzione in aree che rientrano nello scopo delle loro attività;
- b. Il Comitato, nel caso in cui non adempia al suo mandato, consulterà, come appropriato, altri organi relativi istituiti dai trattati internazionali sui diritti umani, in vista di assicurare la coerenza delle loro rispettive linee guida seguite relativamente ai rapporti, dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali, e di evitare duplicati e sovrapposizioni nello svolgimento delle loro funzioni.

ARTICOLO 39 – RAPPORTO DEL COMITATO

Ogni due anni il Comitato riferirà all'Assemblea Generale e al Consiglio Economico e Sociale sulle sue attività, e potrà fare proposte ed esprimere raccomandazioni generali basate sull'esame di rapporti e informazioni ricevuti dagli Stati Parte. Tali suggerimenti e raccomandazioni generali verranno inclusi nel rapporto del Comitato insieme a commenti, nel caso ve ne fossero, da parte degli Stati Parte.

ARTICOLO 40 – CONFERENZA DEGLI STATI PARTE

1. Gli Stati Parte si riuniranno regolarmente in una Conferenza degli Stati Parte al fine di prendere in considerazione qualsiasi questione inerente all'attuazione della presente Convenzione.
2. Non oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà la Conferenza degli Stati Parte. I successivi incontri saranno stabiliti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ogni due anni o su decisione della Conferenza degli Stati Parte.

ARTICOLO 41 - DEPOSITARIO

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite sarà il depositario della presente Convenzione.

ARTICOLO 42 - FIRMA

La presente Convenzione sarà aperta alla firma da parte di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni di integrazione regionale presso la sede delle Nazioni Unite a New York a partire dal 30 marzo 2007.

ARTICOLO 43 – CONSENSO VINCOLANTE

La presente Convenzione sarà aperta alla ratifica da parte degli Stati firmatari e alla conferma formale da parte delle organizzazioni di integrazione regionale. Sarà inoltre aperta all'adesione da parte di qualsiasi Stato o organizzazione di integrazione regionale che non abbia firmato la Convenzione.

ARTICOLO 44 – ORGANIZZAZIONI DI INTEGRAZIONE REGIONALE

1. Per “organizzazione di integrazione regionale” si intenderà un’organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri hanno trasferito la competenza riguardo a materie regolate da questa Convenzione. Tali organizzazioni dichiareranno, mediante i loro strumenti di conferma formale o adesione, la misura della loro competenza riguardo alle materie regolate da questa Convenzione. In seguito, informeranno il depositario di qualsiasi modifica sostanziale nella misura della loro competenza.

2. I riferimenti agli “Stati Parte” nella presente Convenzione saranno applicati a tali organizzazioni entro i limiti della loro competenza.

3. Per gli scopi dell’articolo 45, paragrafo 1, e dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, qualsiasi strumento depositato da un’organizzazione di integrazione regionale non sarà contato.

4. Le organizzazioni di integrazione regionale, possono esercitare, nelle materie di loro competenza, il loro diritto di voto nella Conferenza degli Stati Parte, con un numero di voti eguale al numero dei loro Stati membri che sono Parte di questa Convenzione. Tali organizzazioni non potranno esercitare il proprio diritto di voto se uno qualsiasi dei loro Stati membri esercita il suo, e viceversa.

ARTICOLO 45 – ENTRATA IN VIGORE

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito del ventiduesimo strumento di ratifica o adesione.

2. Per ogni Stato o organizzazione di integrazione nazionale che ratifica, conferma formalmente o aderisce alla Convenzione dopo il deposito del ventesimo strumento, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del proprio strumento.

ARTICOLO 46 - RISERVE

1. Le riserve incompatibili con l'oggetto e il fine della presente Convenzione non saranno autorizzate.

2. Le riserve possono essere ritirate ad ogni momento.

ARTICOLO 47 - EMENDAMENTI

1. Ogni Stato Parte può proporre un emendamento alla presente Convenzione e sottoporlo al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunicherà ogni emendamento proposto agli Stati Parte, chiedendo di rendere noto se sono favorevoli a una Conferenza degli Stati Parte al fine di considerare e decidere sulle proposte. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parte sia a favore di una tale conferenza, il Segretario Generale convocherà tale conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza di due terzi degli Stati Parte presenti e che hanno votato verrà sottoposto dal Segretario Generale all'Assemblea Generale per essere approvato e, in seguito, a tutti gli Stati Parte per essere accettato.

2. Un emendamento adottato e approvato ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al giorno in cui il numero di strumenti di accettazione depositati sarà pari ai due terzi del numero di Stati Parte in data dell'adozione dell'emendamento. In seguito, l'emendamento entrerà in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno a decorrere dal deposito dei propri strumenti di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo negli Stati Parte che l'hanno accettato.

3. Se così è stato deciso dalla Conferenza degli Stati Parte mediante il consenso, un emendamento adottato e approvato ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, che si riferisce esclusivamente agli



articoli 34, 38, 39 e 40, entrerà in vigore per tutti gli Stati Parte il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione depositati avrà raggiunto i due terzi del numero degli Stati Parte in data dell'adozione dell'emendamento.

ARTICOLO 48 - DENUNCIA

Uno Stato Parte potrà denunciare la presente Convenzione per via di notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. La denuncia prenderà effetto dopo un lasso di tempo di un anno a decorrere dalla ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

ARTICOLO 49 – FORMATO ACCESSIBILE

Il testo della presente Convenzione sarà reso disponibile in formati accessibili.

ARTICOLO 50 – COPIE ORIGINALI

I testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo faranno ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

